

ATTO N. DD 4037

DEL 12/08/2021

Rep. di struttura DD-TA0 N. 234

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
Riesame ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera a).

GESTORE DELL'INSTALLAZIONE: A. Costantino & C. S.p.A.

SEDE LEGALE: Via F. Romana 11, Favria (To)

SEDE OPERATIVA: Via F. Romana 11, Favria (To)

ATTIVITA': Codice 4.5 - Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi

POSIZIONE IMPRESA: 005188

P. IVA: 00480440015

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

con Determinazione Dirigenziale n. 22-13122 del 13 aprile 2012, all'Impresa in oggetto è stata rinnovata l'autorizzazione all'esercizio della seguente attività IPPC:

- **Codice 4.5 - Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi**

il suddetto atto è stato aggiornato con la D.D. n. 35-5727 del 3 marzo 2015, che ha sostituito integralmente l'allegato tecnico dell'AIA con un nuovo allegato A;

successivamente, con la D.D. n. 286-31043 del 4 novembre 2016, è stato emanato un ulteriore aggiornamento per modifica non sostanziale;

presso l'installazione è svolta l'attività di produzione, a partire da materie prime di origine animale e vegetale, di alcuni preparati ad uso industriale, farmaceutico ed alimentare;

l'Autorizzazione Integrata Ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti nella Direttiva "IED" 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), attualmente recepita in Italia dalla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*";

in data 30 maggio 2016 la Commissione Europea ha emanato la Decisione di Esecuzione n. 2016/902/UE che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica;

ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06, l'autorità competente ha avviato in data 7 settembre 2016 (prot. n. 103901) il procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per quanto riguarda il comparto chimico, prescrivendo al Gestore la presentazione della documentazione di riesame entro il 31 dicembre 2018;

in data 1 febbraio 2019 (prot. n. 9938 e 9940) il Gestore dell'installazione in oggetto ha presentato domanda di riesame ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/06 ai fini del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito di richiesta (nota del 6 dicembre 2018, prot. n. 138411) e successiva concessione di proroga (nota del 12 dicembre 2018, prot. n. 140380) ;

in data 14 febbraio 2019 (prot. n. 14349) il Gestore ha presentato un'integrazione spontanea alla domanda di riesame;

il Gestore dell'installazione ha provveduto a versare l'importo definito dal D.Interm. del 24 aprile 2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria;

in data 13 maggio 2019, a seguito di rinvio di cui alla nota del 12 aprile 2019 (prot. n. 33666), si è svolta la prima riunione della Conferenza dei Servizi, indetta e convocata con nota del 5 marzo 2019 (prot. n. 20032), ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e degli artt. 14 e 14-ter della Legge 241/90; erano presenti il responsabile del procedimento e del Nucleo AIA, il gestore ed altri rappresentanti dell'Azienda, il Gestore del servizio idrico Integrato (SMAT S.p.A.), il Dipartimento di Torino dell'ARPA, il comune di Favria e l'ASL TO4;

date le conclusioni della suddetta riunione è emersa la necessità di acquisire ulteriori informazioni, trasmesse dall'Azienda in data 14 giugno 2019 (prot. n. 52233) e 5 luglio 2019 (prot. n. 58795);

in data 23 luglio 2019, a seguito di rinvio di cui alla nota del 16 luglio 2019 (prot. n. 61985), si è svolta la seconda riunione della Conferenza dei Servizi, convocata con nota del 3 luglio 2019 (prot. n. 57505); erano presenti il responsabile del procedimento e del Nucleo AIA, il gestore ed altri rappresentanti dell'Azienda, il Gestore del servizio idrico Integrato (SMAT S.p.A.), il Dipartimento di Torino dell'ARPA, il comune di Favria e l'ASL TO4;

la riunione si è conclusa con una richiesta di integrazioni, trasmesse dall'Azienda in data 13 settembre 2019

(prot. n. 76859) e 1 ottobre 2019 (prot. n. 81654 e 81668);

in data 30 ottobre 2019 si è svolta la terza riunione della Conferenza dei Servizi, convocata con nota del 4 ottobre 2019 (prot. n. 83281); erano presenti il responsabile del procedimento e del Nucleo AIA, il gestore ed altri rappresentanti dell'Azienda, il Gestore del servizio idrico Integrato (SMAT S.p.A.), il Dipartimento di Torino dell'ARPA, il comune di Favria, l'ASL TO4 ed il Consorzio Ovest Torrente Orco;

risultando ancora carenti le informazioni fornite, nella riunione suddetta si formulava un'ulteriore richiesta di integrazioni, pervenute in data 23 dicembre 2019 (prot. n. 109599), 31 gennaio 2020 (prot. n. 8677), 21 febbraio 2020 (prot. n. 15051) e 31 marzo 2020 (prot. n. 24877);

in data 30 aprile 2020 (prot. n. 31015) veniva convocata la riunione della Conferenza avente carattere decisorio, svoltasi in data 20 maggio 2020 in modalità telematica; erano presenti il responsabile del procedimento e del Nucleo AIA, il gestore ed altri rappresentanti dell'Azienda, il Gestore del servizio idrico Integrato (SMAT S.p.A.), il Dipartimento di Torino dell'ARPA, il comune di Favria ed il Consorzio Ovest Torrente Orco; risultava assente l'ASL TO4;

la Conferenza dei Servizi si è conclusa con una valutazione favorevole al riesame dell'AIA;

ESAMINATO:

la documentazione presentata dall'Impresa in allegato all'istanza di riesame e alle successive integrazioni, citate in premessa;

le risultanze del sopralluogo svolto dai tecnici della Città Metropolitana di Torino in data 9 aprile 2019;

i seguenti documenti di riferimento dell'IPPC Bureau di Siviglia sulle migliori tecniche disponibili per la prevenzione integrata dell'inquinamento:

1. Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (2016);
2. DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
3. Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage (Luglio 2006);
4. Reference Document on Monitoring of emissions from IED-installations (Luglio 2018);

ACQUISITI:

i contributi istruttori di SMAT, trasmessi con note del 22 ottobre 2019 (prot. n. 89390) e del 11 giugno 2020 (prot. n. 39927);

il parere del Consorzio Ovest Torrente Orco, consegnato durante la riunione della Conferenza dei Servizi del 30 ottobre 2019, che conferma il nulla osta idraulico alla ricezione dello scarico nella Roggia di Favria;

il parere del referente dell'Ufficio Scarichi della Città metropolitana di Torino, inviato in data 20 luglio 2020 (prot. n. 49562);

il parere positivo del Dipartimento di Torino dell'ARPA, trasmesso in data 3 agosto 2020 (prot. n. 53808), a seguito della richiesta inoltrata dall'Azienda in data 24 luglio 2020 (prot. n. 51579) in merito alla modifica del metodo analitico per la rilevazione dell'Azoto totale negli scarichi idrici;

DATO ATTO CHE:

con nota del 24/07/2019 (n. 130199) è stata inviata alla Prefettura di Torino, la richiesta di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 per la Società A. Costantino & C. S.p.A.;

CONSIDERATE INOLTRE:

le note trasmesse dall'Azienda in data 22 dicembre 2020 (prot. n. 97898) e 25 gennaio 2021 (prot. n. 7008), in particolare per quanto riguarda lo studio di fattibilità per l'esclusione della vasca antincendio dalla rete di distribuzione acque di raffreddamento;

la nota del 28 gennaio 2021 (prot. n. 9382) in cui l'Azienda informa della conclusione dei lavori per l'accesso da remoto ai parametri di funzionamento dell'impianto di trattamento acque reflue;

la nota del 25 gennaio 2021 (prot. n. 7005) con cui l'Azienda comunica la conclusione dei lavori per l'installazione del sistema di stoccaggio del retentato di filtrazione della soia;

la nota del 9 settembre 2020 (prot. n. 61128), con cui il Gestore comunica la sospensione temporanea delle attività di essiccamento spray (impianto CAM) e conseguentemente delle emissioni in atmosfera generate e inviate al camino n. E6;

la nota del 23 dicembre 2020 (prot. n. 98053), con cui il Gestore aggiorna il progetto per il nuovo sistema di abbattimento delle emissioni gassose provenienti dal reparto di idrolisi (camino n. E3);

VALUTATO CHE:

negli anni di validità dell'AIA sono emerse problematiche relative alla segnalazione di odori molesti da parte della cittadinanza; a seguito di valutazioni da parte degli enti di controllo e degli uffici competenti, sono state analizzate le possibili cause di formazione degli odori ed è stato avviato con l'Azienda un percorso atto alla mitigazione dell'impatto odorigeno;

in tale ottica, l'Azienda ha presentato alcuni progetti per la modifica dell'installazione relativi a diverse

matrici ambientali, tra cui l'impianto di trattamento acque reflue a monte dello scarico in rete fognaria, a cui ha apportato variazioni radicali, al fine di migliorarne le prestazioni, aumentarne l'efficienza ed in ultima istanza, di ridurre la formazione degli odori;

ad oggi sembrerebbe che alcuni miglioramenti siano stati raggiunti, ma le prestazioni dell'impianto di trattamento reflui risultano ancora non sufficientemente stabili e la sua capacità residua non definita nel dettaglio;

CONSIDERATO CHE:

L'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata attraverso l'indizione di apposita Conferenza dei Servizi si è conclusa favorevolmente, facendo emergere quanto riassunto nel seguito circa lo stato di applicazione delle BATC e BAT AELs applicabili all'installazione:

1. per quanto riguarda le BATC generali, da BAT 1 a BAT2, la Società ad oggi non risulta dotata per l'installazione in oggetto di un Sistema di Gestione Ambientale formalizzato, nonostante abbia adottato procedure operative per la gestione di svariati aspetti ambientali.
2. in merito alla BAT 3 relativa al monitoraggio dei principali parametri di processo e delle emissioni in acqua e alla BAT 4 che descrive i parametri da monitorare e la relativa frequenza minima, nella valutazione del loro stato di applicazione occorre tenere conto che lo scarico in corpo idrico superficiale è costituito da acque di raffreddamento indiretto e meteoriche, che in passato ha mostrato un andamento piuttosto stabile nel tempo; la frequenza di monitoraggio può essere, quindi, ridotta rispetto a quella riportata in BAT 4. Inoltre, in ragione della natura del refluo che non è tecnologico, non sono applicabili i BAT-AEL. Per quanto riguarda lo scarico in rete fognaria invece, sono state adottate le frequenze ed i parametri indicati dalle BAT in esame.
3. per quanto riguarda la BAT 5 che consiste nel monitorare periodicamente le emissioni diffuse di COV, la Società svolge un piano di controllo adeguato sulle proprie emissioni in atmosfera.
4. in merito alla BAT 6 e dalla BAT 19 alla BAT 21, che consiste nel monitorare periodicamente le emissioni odorigene, la Società, in accordo con gli enti di controllo e gli uffici competenti, ha avviato un percorso atto all'individuazione e mitigazione dell'impatto odorigeno, sta realizzando diverse modifiche agli impianti riguardanti sia le emissioni in atmosfera che la gestione dei reflui, e mantiene attiva la procedura operativa per la registrazione delle segnalazioni della cittadinanza.
5. per quanto riguarda le BATC relative all'utilizzo e gestione della risorsa idrica, da BAT 7 a BAT 12, la Società ha adottato quanto necessario.
6. per quanto riguarda le BATC relative alla produzione e gestione dei rifiuti, da BAT 13 a BAT 14, la Società ha adottato quanto necessario.
7. per quanto riguarda le BATC relative alle emissioni in atmosfera, da BAT 15 a BAT 16, la Società ha adottato quanto necessario.
8. per quanto riguarda le BATC relative alla combustione in torcia, da BAT 17 a BAT 18, non risultano applicabili.
9. per quanto riguarda le BATC relative al monitoraggio delle emissioni sonore, da BAT 22 a BAT 23, la Società ha adottato quanto necessario.

RITENUTO CHE:

sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica l'installazione in esame può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento ed in particolare le tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame, consentendo il rispetto dei valori limite di emissione ad esse associati;

l'installazione in esame può ritenersi conforme alla Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica;

alla luce di quanto sopra esposto, sussistano le condizioni per riesaminare l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'Azienda A. Costantino & C. S.p.A. ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, confermando e in parte aggiornando le condizioni dell'autorizzazione in essere;

DATO ATTO CHE:

ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16, della L. n. 56 del 7 aprile 2014, "il 1° gennaio 2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni";

ATTESO:

che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

Visti:

- la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale";
- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- l'art. 1 della L. n. 56 del 7 aprile 2014;
- il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. n. 44 del 26 aprile 2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;

- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";
- il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (G.U. 222 del 22 settembre 2008);
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, concernente l'adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/05;
- il D.lgs 159/2011: "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione";
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- la D.G.R. 9 gennaio 2017, n. 13-4554 "Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno"

DETERMINA

1. di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito di riesame, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., all'Impresa **A. Costantino & C. S.p.A.** per l'esercizio, presso l'installazione sita in via F. Romana 11 nel Comune di Favria, dell'attività IPPC:
 - **Codice 4.5 - Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi**
2. di subordinare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni;
3. che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/06, il gestore dovrà presentare domanda di riesame del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro **dieci anni** a decorrere dalla data di emanazione dello stesso;
4. di stabilire che l'ARPA Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore;

EVIDENZIA

- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione;
- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio

- delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
 - che, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Città Metropolitana di Torino, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale;
 - che le eventuali modifiche dell'installazione successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;
 - che il Gestore è tenuto ad informare la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia urbanistica, preventivamente alla realizzazione degli interventi previsti;
 - che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino e sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino;
 - che qualora l'esito della comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. 159/2011 evidenziasse la sussistenza di cause ostative all'esercizio dell'attività, si procederà alla revoca del presente provvedimento ai sensi dell'art. 88, c. 4-bis del medesimo decreto;

INFORMA

che copia del presente provvedimento viene trasmessa al Comune di Favria, all'ARPA Piemonte, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.), all'ASL TO4 e al Consorzio Ovest Torrente Orco.

EB

Torino, 12/08/2021

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini per Pier Franco Ariano

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 2021-08-12_A_COSTANTINO_riesame_BATC_Allegato_A.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

